SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2753

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2004

Nuove norme per l'iscrizione
all'anagrafe comunale dei senza dimora

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. – È un fenomeno diffuso – specie nelle regioni del Nord-Est – quello di persone senza fissa dimora (per lo più nomadi) che, dopo aver acquistato un terreno agricolo, vi collocano una *roulotte* o altro veicolo e poi chiedono l'iscrizione nell'anagrafe delle persone residenti nel comune. Il passo successivo è costituito dalla richiesta di servizi pubblici per il sito (allacciamento alla rete idrica, a quella elettrica, alle fognature), alla stregua di ciò che avviene per un normale insediamento edilizio. Ciò pone in gravi difficoltà le amministrazioni locali, spesso impossibilitate a corrispondere alle richieste, anche per l'evidente disparità che si viene a creare rispetto ai cittadini che scelgono la residenza nel comune, ubicandola in normali strutture abitative fisse, ossia in costruzioni edilizie e non già in elementi mobili, di natura precaria e suscettibili di continui spostamenti, tali da non offrire nessuna certezza nè in ordine alla residenza e neppure in ordine alla dimora del soggetto.

Al fine di evitare distorte applicazioni delle norme sull'anagrafe comunale è necessario impedire surrettizie adozioni di domicilio attraverso il trucco delle *roulottes* e di altri elementi mobili. Tanto più che la mera titolarità di un terreno agricolo non può di per sè costituire elemento per stabilire che ivi è la sede principale degli affari e interessi della persona ai fini del domicilio (articolo 43, primo comma, del codice civile).

A tale scopo corrisponde il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo con il quale si introduce un comma all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. L'innovazione si limita ad escludere dall'iscrizione nell'anagrafe le persone senza fissa dimora che risultano abitare in autoveicoli, *roulottes*, case mobili, rimorchi e simili.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le persone senza fissa dimora di cui al secondo comma che risultano alloggiate in autoveicoli, *roulottes*, case mobili e simili sono escluse dall'iscrizione nell'anagrafe di cui al primo comma».

€ 0,50